



**TRIBUNALE DI LARINO  
COLLEGIO FALLIMENTARE**

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO D'ALONZO   Presidente - relatore ed estensore

Dott. VERONICA D'AGNONE   Giudice,

Dott. CARLO SGRIGNUOLI   Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

Del concordato preventivo presentato da Ing. De Socio & Marcolongo S.r.L. con sede in Termoli, alla via Sannitica n. 15/A, in persona del legale rappresentante pro tempore Marcucci Filomena, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine de Benedittis giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

Il 27.3.2014 la Ing. De Socio & Marcolongo S.r.L. depositava in cancelleria domanda di concordato con riserva ex art. 161 comma 6° l.fall.

Successivamente, nel termine concesso (24.10.2014) presentava il piano e la relazione ex art. 161 comma terzo L. Fall.

Quindi, con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 162 L. Fall. del 12.1.2015, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato, convocando i creditori davanti al G.D. per l'udienza del 24.3.2015.

Il commissario giudiziale in data 13.3.2015 depositava relazione ai sensi dell'art. 172 L. Fall., in cui esprimeva il parere che il piano fosse concretamente fattibile, pur evidenziando un gap finanziario di €. 285.023,37.

Il 01.6.2015 il Tribunale, letta la relazione depositata il 13.5.2014 dal commissario giudiziale, nella quale si dava atto che del fatto che il concordato era stato approvato a norma dell'art. 177, comma 1 L. Fall., fissava per l'omologa l'udienza del 16.9.2015 (successivamente rinviata al 29.10.2015 a causa della tardività della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza al creditore dissenziente Banca di Credito Cooperativa Sangro Teatina), ai sensi dell'art. 180, comma primo, L. Fall.

Nel frattempo, il 4.9.2015, il commissario depositava il parere reso ai sensi dell'art. 180 L. Fall., in cui si pronunciava per la non fattibilità del piano ritenendo, nella sostanza, che la massa passiva fosse stata stimata in misura inferiore rispetto al suo valore effettivo.

La proposta concordataria è meramente "liquidatoria", e prevede la dismissione del patrimonio societario e la riscossione di taluni (limitati) crediti.

In particolare, a fronte di un attivo realizzabile pari ad €. 1.242.340,00 ed un passivo stimato in €. 1.395.275,64, la proposta prevede il pagamento integrale delle spese





TRIBUNALE DI LARINO  
Collegio Fallimenti

prededucibili nonché dei creditori privilegiati, nonché il 47,40 % dei creditori in chirografo.

Questa stima non è condivisa del commissario giudiziale, il quale nella sua relazione ha analizzato le singole voci passivo rideterminandolo in €. 1.516.698,21.

Alla omologazione del concordato è opposta, nel termine di cui all'art. 180, comma secondo, L. Fall. uno dei creditori dissenzienti, la Banca di Credito Cooperativa Sangro Teatina deducendo che la previsione contenuta nel piano, nel prevedere la liberazione dei fideiussori della Ing. De Socio & Marcolongo S.r.L., violerebbe l'art. 184, comma primo, L. Fall., con la conseguenza che il concordato non poteva essere omologato in quanto *contra legem*. Alla predetta opposizione replicava la debitrice rappresentando che, contrariamente a quanto sostenuto dalle opposenti, costoro anche in caso di omologazione del concordato avrebbero potuto escutere i fideiussori.

Tanto detto, ritiene il collegio che il concordato possa essere omologato, e che l'opposizione promossa debba essere respinta.

L'articolo 184 L. Fall. nel prescrivere l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso, sancisce al contempo che detti creditori conservano impregiudicato il loro diritto di agire contro i fideiussori del debitore concordatario e gli altri obbligati in via di regresso. Se il significato della norma è chiaro nella sua portata applicativa la sua *ratio* è stata in dottrina variamente ricostruita. Secondo alcuni la si dovrebbe desumere dalla natura pubblicistica del concordato preventivo il quale, dichiarato dal giudice, non potrebbe in alcun modo sacrificare il diritto del creditore nei confronti dei soggetti sopra menzionati. Per altri la norma si giustificerebbe in vista dell'autonomia della situazione giuridica di ciascun creditore rispetto ad ogni obbligato dell'imprenditore. Per altri ancora il fondamento normativo della soluzione scolpita nell'articolo 184 andrebbe ricercato nell'articolo 1306 comma primo c.c. che prevede come la sentenza pronunciata tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri creditori, sicché per fare salvo l'effetto parzialmente liberatorio del concordato preventivo sarebbe necessaria una espressa previsione normativa.

Tanto detto, è facile osservare che la previsione concordataria mai potrebbe derogare il precetto appena ricordato, poiché i garanti del creditore sono terzi rispetto al concordato, e rispetto ad essi il concordato medesimo non può spiegare alcun effetto. Peraltro, va aggiunto che, da un lato, una previsione di tal fatta (cioè derogatoria rispetto all'articolo 184 comma primo L. Fall.) nulla aggiungerebbe e nulla toglierebbe alla fattibilità del piano concordatario ed alla sua concreta eseguibilità (con la conseguenza che non si vede per quale ragione la posizione dei creditori concordatari possa essere sacrificata dall'imprenditore nella proposta concordataria); dall'altro, specie ove si rifletta sulla natura privatistica del concordato (che in questi termini va connotandosi soprattutto alla luce delle più recenti modifiche normative) clausole concordatarie che prevedessero di spiegare effetti anche nei confronti di soggetti estranei al concordato sarebbero nulle per violazione dell'articolo 1372, comma secondo, c.c.. Né si può dire che il mantenimento delle garanzie può riverberarsi contro l'imprenditore ammesso al concordato per il tramite dell'esercizio, da parte dei garanti, di eventuali azioni di regresso, atteso che in questo caso dette azioni, secondo l'unanime convincimento della dottrina, potrebbero essere fatte valere solo nei limiti della percentuale indicata nel piano del concordatario, e non è nella misura dell'intero.





TRIBUNALE DI LARINO  
Collegio Fallimenti

Dunque, in definitiva, i timori prospettati dall'opponente non hanno ragione di essere.

Trattandosi, come detto, di un concordato liquidatorio, è necessario procedere alla nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 L. Fall. e di un comitato dei creditori che si ritiene ragionevole determinare individuare nel maggior creditore di ciascuna delle tre classi, e dunque in: BPER S.p.A.; Cinalli Enzo; BCC Sangro Teatina scarl.

Quanto alle modalità di liquidazione, quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo utile rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina prestata dagli articoli 104 ter L. Fall. e 2487, let. c) c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni 45 dalla pubblicazione del presente decreto, al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongono di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli articoli 105 - 108 ter L. Fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

**P.Q.M.**

1. Omologa il concordato preventivo proposto da Ing. De Socio & Marcolongo S.r.L. e nomina liquidatore giudiziale la dott.ssa Volpe Anna Maria Soccorsa, che si atterrà alle seguenti disposizioni:
  - a. il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, cura del commissario, ai creditori;
  - b. il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto dalla proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 105 - 108 ter L. Fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa anche al giudice delegato almeno 10 giorni prima del compimento dell'atto;
  - c. comunque, la procedura di vendita dovrà essere svolta nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 570 e ss c.p.c., con l'avvertenza che l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: sulla rivista "News Paper Aste" con omissione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare l'identità di quest'ultimo e di eventuali terzi; sui siti internet:





TRIBUNALE DI LARINO  
Collegio Fallimenti

[www.astalegale.net](http://www.astalegale.net), [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it), [www.portaleaste.com](http://www.portaleaste.com),  
[www.publicomonline.it](http://www.publicomonline.it) unitamente a copia della relazione di stima (e relativi allegati) degli immobili;

- d. per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi di autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando nel contempo informazione al giudice delegato;
- e. il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azione giudiziali o costituirsi in giudizio;
- f. il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua comunicazione ai creditori;
- g. il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo Stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relativi ai periodi 1 gennaio 30 giugno e 1 luglio 31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- h. il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
- i. il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi;
- j. il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;
- k. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e di prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;
- l. il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro preventivamente vidimato dal commissario giudiziale;
- m. il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione, sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistate dal commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui





TRIBUNALE DI LARINO  
Collegio Fallimenti

---

- costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
- n. entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente alla relativo parere del commissario giudiziale ed all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante pagamento; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
  - o. il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione del commissario giudiziale indicata al punto che precede;
  - p. resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
  - q. riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza delle liquidatore;
2. dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L. Fall. , e comunicato al debitore, al liquidatore ed al commissario giudiziale, i quali provvederanno a darne notizia i

*Così deciso in Larino, li 06/11/2015*

**Il Presidente relatore ed estensore  
RINALDO d'ALONZO**

